— dalla fissazione della restituzione per ogni offerta per la quale una restituzione è stata aggiudicata, l'importo della restituzione, le condizioni e le relative quantità.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, periodicamente e almeno una volta al trimestre, i dati più recenti sulla produzione di zucchero durante la campagna saccarifera 1967/1968.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 239/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

relativo alle modalità d'applicazione per la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri impiegati nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967 relativo a talune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (1), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 2,

Considerando che per garantire l'uniformità di applicazione del regolamento n. 215/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 relativo alle norme generali per la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri impiegati nell'industria chimica (2) e, per evitare eventuali distorsioni della concorrenza, si ravvisa l'opportunità di definire il giorno decisivo per la fissazione dell'importo della restituzione alla produzione; che, per tenere conto delle esigenze di natura economica, è opportuno scegliere il giorno in cui viene presentata la domanda e prevedere al tempo stesso che l'importo suddetto è concesso unicamente se lo zucchero è stato trasformato entro un periodo limitato;

Considerando che, per quanto concerne la restituzione alla produzione, l'interesse del settore commerciale a che il pagamento sia il più rapido possibile e l'interesse dello Stato membro a che vengano effettuati sufficienti controlli esigono che il pagamento possa esser fatto al momento in cui lo zucchero destinato alla trasformazione è messo sotto controllo doganale o sotto un controllo amministrativo che offra equivalenti garanzie;

Considerando che, qualora gli Stati membri concedano restituzioni differenziate alla produzione, è necessario garantire che lo zucchero in questione sia utilizzato per la destinazione in ordine alla quale è stata fissata la restituzione alla produzione; che, tuttavia, nell'interesse di una vigilanza elastica dell'industria è giustificato prevedere come destinazione non soltanto la trasformazione in un determinato prodotto ma anche la trasformazione in un prodotto del gruppo per la cui fabbricazione è valido lo stesso importo della restituzione alla produzione;

Considerando che qualora lo zucchero benefici di una restituzione alla produzione in uno Stato membro, pur essendo trasformato in prodotto dell'industria chimica in un altro Stato membro, possono prodursi distorsioni della concorrenza se la restituzione alla produzione con-

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2889/67.

cessa dallo Stato membro in questione per lo zucchero esportato non è allo stesso livello di quella concessa all'industria nazionale; che, inoltre, è indispensabile prevedere misure di controllo che assicurino una utilizzazione conforme nello Stato membro importatore e nel contempo garantiscano allo Stato membro esportatore che lo zucchero è stato impiegato conformemente alla sua destinazione;

Considerando che, per ragioni di prova e di controllo, è necessario creare un certificato di restituzione che contenga i dettagli relativi alla determinazione della restituzione alla produzione;

Considerando che un certificato di circolazione del modello DD 4 completato può soddisfare queste esigenze; che i complementi necessari a tal fine si riferiscono ad indicazioni riguardanti il momento della determinazione della restituzione alla produzione e della destinazione dello zucchero in questione, indicazioni fornite dall'esportatore sotto la rubrica A e vistate dal competente servizio sotto la rubrica B;

Considerando che, al fine di sottoporre lo zucchero importato ad un controllo efficace anche nello Stato membro importatore, è necessario, al momento della trasformazione, metterlo sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra equivalenti garanzie mentre il certificato di circolazione delle merci è rinviato allo Stato membro esportatore per fini di verifica;

Considerando che per evitare un impiego fraudolento dello zucchero importato è opportuno prevedere in questi casi la percezione di un prelievo nello Stato membro importatore e una comunicazione allo Stato membro esportatore affinchè quest'ultimo possa richiedere il rimborso della già versata restituzione alla produzione;

Considerando che per permettere un normale svolgimento della procedura di controllo è indispensabile che gli Stati membri si notifichino a vicenda e notifichino alla Commissione i servizi competenti per l'applicazione ed i gruppi di prodotti da essi previsti;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che, per lo zucchero destinato alla fabbricazione dei prodotti considerati nell'allegato del regolamento n. 215/67/CEE, accordano restituzioni alla produzione differenti, stabiliscono dei gruppi di prodotti dell'industria chimica per la fabbricazione dei quali la restituzione alla produzione accordata per lo zucchero utilizzato è dello stesso importo.

2. La suddivisione in gruppo non può, senza pregiudizio di una modifica della restituzione alla produzione accordata allo zucchero per la fabbricazione dei prodotti del gruppo considerato, essere modificata durante il periodo di validità degli importi della restituzione alla produzione fissati a norma dall'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 44/67/CEE.

3. Ai sensi del presente regolamento per destinazione e utilizzazione conformi si intende la trasformazione dello zucchero in questione in prodotti appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 2

L'importo della restituzione alla produzione che uno Stato membro fissa per un tipo di zucchero e per una destinazione determinati non può superare l'importo massimo valido il giorno del deposito della domanda per questo tipo di zucchero e questa destinazione.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano, su presentazione di una domanda, un certificato di restituzione che indica:

— il giorno del deposito della domanda,

— il giorno della fissazione della restituzione alla produzione,

— la natura e la quantità dello zucchero in questione,

— la destinazione di questo zucchero,

— l'importo della restituzione alla produzione stabilito.

Articolo 4

1. Lo zucchero, per il quale è fissata una restituzione alla produzione, deve essere utilizzato per la destinazione prevista e al più tardi l'ultimo giorno del secondo mese che segue il giorno della fissazione.

2. Gli Stati membri pagano l'importo della restituzione alla produzione soltanto se lo zucchero in questione è stato posto sotto controllo doganale o amministrativo che presenti garanzie equivalenti, tali da assicurarne una utilizzazione conforme.

Articolo 5

La restituzione alla produzione che uno Stato membro — in appresso denominato «Stato membro esportatore» — fissa per un tipo di zucchero con determinata destinazione che in un altro Stato membro — in appresso denominato «Stato membro importatore» — sarà trasformato in prodotti dell'industria chimica non può essere inferiore alla restituzione alla produzione che lo Stato membro esportatore fissa, su richiesta, il giorno del deposito della domanda per un tipo di zucchero utilizzato per la stessa destinazione nel proprio territorio.

Articolo 6

1. La prova che uno zucchero per il quale è stata richiesta nello Stato membro esportatore, una restituzione alla produzione può essere importato in uno Stato membro in esenzione dal prelievo è fornita ai servizi competenti dello Stato membro importatore attraverso la presentazione di un certificato di circolazione del modello DD 4 completato dai seguenti dati:

a) una dichiarazione apposta dall'esportatore nella parte A, dalla quale risulti:

— quando è stata fissata la restituzione alla produzione;

— la destinazione dello zucchero;

— il peso netto dello zucchero.

b) un visto apposto dai servizi competenti dello Stato membro esportatore nella parte B.

I servizi competenti dello Stato membro esportatore certificano, attraverso questo visto, che la dichiarazione dell'esportatore è esatta.

2. Un certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 munito del predetto visto non può riguardare zucchero destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti appartenenti a gruppi differenti.

Articolo 7

1. Lo zucchero importato in uno Stato membro conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 non può essere utilizzato che per una produzione conforme alla destinazione indicata nella dichiarazione dell'esportatore.

2. Lo Stato membro importatore sottopone lo zucchero a controllo doganale o a controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 8

Nella misura in cui lo zucchero non è stato utilizzato in modo conforme alla sua destinazione o non è utilizzato nei limiti di tempo previsti all'articolo 4, paragrafo 1, i servizi competenti dello Stato membro importatore informano i servizi competenti dello Stato membro esportatore entro i 3 giorni lavorativi successivi alla constatazione della utilizzazione non conforme o del superamento del limite di tempo sopra considerato. In questa occasione essi segnalano a questi ultimi servizi anche le quantità che non sono state utilizzate conformemente alla loro destinazione o che non sono state utilizzate e il numero di serie del certificato di circolazione delle merci.

Articolo 9

Per lo zucchero che non è utilizzato conformemente alla sua destinazione o che non è utilizzato nei limiti di tempo previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro importatore riscuote il prelievo previsto all'articolo 3, paragrafo 3 bis, del regolamento n. 44/67/CEE e lo Stato membro esportatore esige il rimborso della restituzione alla produzione già corrisposta.

Articolo 10

Ogni certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 presentato nello Stato membro importatore al momento dell'importazione dello zucchero destinato alla utilizzazione nell'industria chimica, è rinviato ai servizi doganali dello Stato membro esportatore in vista di una verifica successiva, dopo che lo zucchero al quale si riferisce il certificato di circolazione è stato sottoposto nello Stato membro importatore a controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti delle garanzie equivalenti in grado di assicurare la sua utilizzazione conforme. Una indicazione corrispondente è apportata nella parte «Domanda di controllo del presente certificato di circolazione DD 4».

Articolo 11

Ogni Stato membro modifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione:

— i servizi che, eventualmente al di fuori dei servizi doganali sono competenti per l'applicazione di questo regolamento,

— i gruppi stabiliti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 240/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

relativo ai metodi di determinazione delle caratteristiche di qualità dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [1], e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Considerando che il regolamento n. 97/67/CEE della Commissione del 18 maggio 1967, relativo alla determinazione delle qualità tipo ed agli adattamenti per compensare le differenze di qualità per lo zucchero bianco e quello greggio per la campagna 1967/1968 [2], ha fissato varie caratteristiche per la definizione della categoria di qualità alla quale risponde un determinato zucchero bianco; che per lo zucchero greggio è previsto come criterio di classificazione, la resa determinata sulla base di queste caratteristiche;

Considerando che è necessario prevedere una regolamentazione uniforme su scala comunitaria al fine di evitare perturbazioni negli scambi commerciali per effetto dell'applicazione, da parte degli Stati membri, di metodi differenti per la determinazione di queste caratteristiche di qualità;

Considerando che per questa regolamentazione è opportuno adottare dei metodi di analisi generalmente riconosciuti;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I metodi di determinazione delle caratteristiche di qualità di uno zucchero della posizione tariffaria 17.01 di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 97/67/CEE sono fissati all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(2) GU n. 94 del 19. 5. 1967, pag. 1825/67.